



associazione nazionale allevatori suini

LA NUOVA PROCEDURA NAZIONALE PER LA REGISTRAZIONE DELLE DOP E DELLE IGP

Con Decreto ministeriale dello scorso 17 novembre, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha modificato la circolare 28 giugno 2000 n. 4 che stabiliva la procedura per la registrazione delle DOP e delle IGP ai sensi del Regolamento 510/2006 (che ha sostituito il vecchio Regolamento 2081/92).

Il nuovo decreto ricalca sostanzialmente quanto già riportato dalla precedente circolare, introducendo alcune novità che si segnalano sinteticamente nel seguito:

- **I soggetti legittimati** a presentare una domanda di registrazione devono rappresentare “una percentuale della produzione oggetto di riconoscimento superiore al 50% della produzione attuale della zona delimitata, nonché una percentuale superiore al 30% delle imprese attualmente coinvolte nella produzione”. Tali percentuali devono essere verificate rispetto alla categoria degli “allevatori e macellatori” per le carni fresche e rispetto alla categoria “imprese di lavorazione” per le carni trasformate (vedi l’art. 4 del D.M. 12 aprile 2000 che detta le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP).
- **I documenti da presentare** all’Amministrazione pubblica sono oggi più numerosi ed il Ministero puntualizza anche quale deve essere il contenuto della relazione tecnica e storica.
In particolare, nella *relazione tecnica* si dovrà evincere chiaramente il legame del prodotto con il territorio, inteso come “nesso di causalità tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per una DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altra caratteristica del prodotto (per una IGP)”. Dovrà altresì risultare che “il prodotto per il quale si richiede il riconoscimento presenta almeno una caratteristica qualitativa che lo differenzia dallo standard qualitativo di prodotti della stessa tipologia ottenuti fuori dalla zona di produzione”.
La *relazione storica* invece, dovrà essere corredata di riferimenti bibliografici, atti a comprovare la produzione almeno venticinquennale del prodotto, nonché l’uso consolidato, nel commercio o nel linguaggio comune, della denominazione della quale si richiede la registrazione.
Per quel che riguarda il disciplinare di produzione, non si segnalano novità rispetto alla vecchia norma.
- **Una tariffa ministeriale:** il Ministero, avvalendosi della facoltà riconosciutagli dall’art. 18 del Regolamento 510/2006, richiede la ricevuta del versamento di un contributo destinato a coprire le spese per il procedimento, il cui importo sarà fissato con successivo Decreto Ministeriale.
- **Le disposizioni transitorie:** le domande già presentate al Ministero prima della sua entrata in vigore devono essere integrate, entro 60 giorni dall’emanazione del decreto con la documentazione da cui risulti il requisito di rappresentatività e con tutte le informazioni richieste a completamento della relazione tecnica e della relazione storica.

Si tratta in sostanza di un provvedimento che definisce con maggiore precisione l’iter del riconoscimento e che richiede sia nuovi requisiti al soggetto proponente sia nuovi documenti attestanti la tipicità, la storicità e la solida base produttiva del prodotto per cui si presenta la domanda. Sarà pertanto più difficile raggiungere il traguardo di nuove DOP e IGP italiane.

Con la collaborazione delle APA socie.